



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Sessione Straordinaria

Seduta Pubblica

N° 9

OGGETTO: Legge 148/2011 – Riordino degli Uffici Giudiziari sul Territorio Nazionale – Determinazioni in merito alla Sezione distaccata del Tribunale di Canosa nonché dell'Ufficio del Giudice di Pace.

L'anno **duemiladodici** il giorno **venti** del mese di **marzo** alle ore 18,00 e seguenti in Canosa di Puglia, nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1^a convocazione, sotto la **Presidenza** del Sig. **Pizzuto Michele** e con la partecipazione del Segretario Generale, **dott. Pasquale Mazzone**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dal **SINDACO**
e dai **CONSIGLIERI**:

Francesco Ventola

PIZZUTO Michele
DI PALMA Nicola
LOVINO Fedele
DI VIRGILIO Sabino
CASIERI Pasquale
SPERANZA Salvatore
BUONO Roberto
CECCA Virgilio
SIMONE Salvatore
FORINO Fernando
LABIANCA Antonio
ZOTTI Raffaele
PRINCIGALLI Francesco
COLABENE Vincenzo
D'AMBRA Paolo
MATARRESE Giovanni

PRESIDENTE del CONSIGLIO

17. **DI SCISCIOLA** Roberto
18. **FARETINA** Antonio
19. **D'AMBRA** Biagio
20. **MANTOVANO** Nicola
21. **DI NUNNO** Saverio
22. **PATRUNO** Giovanni
23. **COLASANTE** Giovanni Battista N.
24. **DI GIACOMO** Dario
25. **DI MONTE** Antonio
26. **ACCETTA** Fedele
27. **DI FAZIO** Pasquale
28. **PATRUNO** Gianluca
29. **QUINTO** Giovanni
30. **MERAFINA** Gianfranco

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Di Palma, Casieri, Cecca, Simone, Princigalli, D'Ambra Paolo, Matarrese, Mantovano e Di Fazio

=====
Pertanto, i presenti sono **22** e gli assenti **9**.

Assistono alla seduta gli Assessori: Caracciolo – Vicesindaco, Saccinto, De Troia, Pinnelli, Patruno e Vitrani.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in data 13.8.11 il Parlamento Italiano emanava decreto legge n°138 convertito in legge n° 148 del 14.9.11, affinché il Governo procedesse alla riorganizzazione degli Uffici Giudiziari sul territorio nazionale al fine di realizzare risparmi di spesa ed incremento di efficienza, adottando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge n°148/11, uno o più decreti legislativi;
- l'art 1 della legge 148/11 alla lett.o) con riferimento alla riduzione degli Uffici del Giudice di Pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, prevede che gli enti locali interessati, entro 60 gg dalla pubblicazione ufficiale degli elenchi recanti gli Uffici dei Giudici di Pace da sopprimere e/o accorpare, possano richiedere ed ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione degli Enti medesimi, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;
- a seguito di detta riorganizzazione l'Ufficio Giudiziario di Canosa di Puglia potrebbe essere soppresso;
- in base ad uno schema di decreto attuativo della legge 148/11 per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie degli Uffici dei Giudici di Pace, datata 16.12.2011, sebbene ad oggi non ancora pubblicato, l'Ufficio del Giudice di Pace di Canosa rientra in quelli soppressi di cui all'allegato elenco al citato decreto attuativo;
- siffatta operazione di riorganizzazione degli Uffici Giudiziari, che rientra nell'ambito di un progetto atto a realizzare risparmio di spesa, è ispirata da motivazioni preminentemente economiche, piuttosto che da motivi giurisdizionali, investendo la sopravvivenza di molti Tribunali c.d. "minori";
- i principi informatori della riorganizzazione degli uffici giudiziari non considerano minimamente le esigenze del territorio né il fatto che i Tribunali più efficienti siano proprio i c.d. "minori" nei quali si amministra la Giustizia in tempi ragionevoli senza esporre lo Stato a gravose condanne da parte del Giudice Comunitario;
- una efficace riforma delle circoscrizioni giudiziarie dovrebbe essere attuata tenendo presente la necessità del territorio di vedere assicurato il "servizio giustizia" in tempi celeri, oltre che la necessità, in particolare, del meridione, ove appare maggiormente presente l'azione della criminalità, di essere dotato di presidi giudiziari ancora più numerosi e funzionanti;
- la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, di certo necessaria in alcune parti del territorio nazionale, così come paventata nella nostra realtà territoriale, non tiene conto della situazione socio-economica della zona, non potendosi ispirare solo a criteri ed a schemi statistico-numeric;

Considerato che:

- la presenza nel nostro territorio di realtà cittadine di dimensioni medio grandi con una diffusa litigiosità e, quindi, con un notevole carico di procedimenti pendenti presso le sezioni distaccate nonché degli Uffici del Giudice di Pace, di certo, richiede il decentramento di risorse, istituti e personale al fine di evitare la paralisi dell'amministrazione della giustizia;
- qualunque Tribunale "minore" del circondario, allo stato, non è in grado di far fronte ad un aumento esponenziale del carico giudiziario e del numero di utenti. Le difficoltà per magistrati, personale di cancelleria e avvocati sarebbero innumerevoli, senza contare i numerosi disagi che incontrerebbe il cittadino all'accesso alla giustizia;
- il circondario del Tribunale di Trani, ha una sua particolare peculiarità data dal fatto che la città di Trani, sede centrale del Tribunale, rappresenta -per numero di abitanti e per estensione di territorio- circa il 10% dell'intero circondario, situazione quantomeno singolare in tutto il territorio nazionale, che ha giustificato la presenza di un numero consistente di Sezioni distaccate;
- tra le Sezioni distaccate del circondario del Tribunale di Trani, non può essere dimenticato che la Sezione di Canosa di Puglia accorpa i Comuni di Canosa, Minervino Murge e Spinazzola con una potenziale utenza di circa 50.000 abitanti ed una estensione territoriale ampissima (587,59Km²), la più ampia e la più disagiata tra le Sezioni del predetto circondario, estesa fino ai confini con la regione Basilicata;
- la singolare ampiezza territoriale della Ns. Sezione determina la non trascurabile conseguenza che un cittadino residente nella zona periferica della Sezione è attualmente già gravato dall'onere di dover raggiungere la attuale sede di Canosa e per l'appunto sarebbe sottoposto all'ulteriore aggravio di un prolungamento di molti chilometri per portarsi nella sede centrale di Trani; le distanze chilometriche sono le seguenti:
MINERVINO-CANOSA strada e ferrovia 18 Km. circa;
SPINAZZOLA-CANOSA strada 35 Km., ferrovia 40Km. circa;
MINERVINO-ANDRIA strada 30 Km., ferrovia 50Km. circa;
SPINAZZOLA-ANDRIA strada 45 Km., ferrovia 50KM. circa;
CANOSA-TRANI strada e ferrovia 35 Km. circa.
- la distanza tra il punto più estremo del territorio di Spinazzola sino a Canosa è di 45 Km. circa e fino a Trani è di 80 Km. circa; già il tratto Minervino-Canosa e Spinazzola-Canosa è mal servito per carenza di mezzi pubblici (autolinee e treni): ancor più disagiata sarebbe lo spostamento in altre sedi sia in via ferroviaria, peraltro in procinto di soppressione. che in via stradale in quanto i Comuni di Minervino Murge e Spinazzola, facenti parte di comunità montana, si trovano in zone impervie sulle Murge baresi, frequentemente soggette a gelo, neve, pioggia e nebbia nei mesi invernali ed il collegamento stradale è assicurato da una strada con molte curve e pertanto pericolosa.
- erroneamente si ritiene che i soli utenti del servizio giustizia siano gli avvocati, dimenticando invece che il primo soggetto attivo della giustizia è il CITTADINO, interessato ad essa, nonché molte volte obbligato, secondo le disposizioni processuali, ad essere presente nei procedimenti sicché il disagio, le difficoltà e, spesse volte, la impossibilità inerente all'esercizio di tale diritto si tramuta sostanzialmente in una denegata giustizia;
- le difficoltà di accesso alla giustizia in ogni caso si traducono in un aumento ingiustificato dei costi, si pensi anche a quelli inerenti al servizio UNEP, che diverrebbero proibitivi dovendosi l'Ufficiale Giudiziario, o i suoi aiutanti, portarsi per le notifiche, pignoramenti, esecuzioni varie, vendite ecc. a Canosa, Minervino e Spinazzola

e, soprattutto, nei territori di quei Comuni che, come si è detto, sono di notevole estensione e raggiungono il limite con la Basilicata. In buona sostanza aumenterebbero notevolmente i costi e le difficoltà del servizio a tutto danno dei cittadini dei Comuni interessati;

- anche per gli operatori del diritto il disagio diverrebbe oltremodo considerevole tenuto conto della lontananza della loro sede da quelle eventualmente proponibili, disagio che è aggravato per gli avvocati di Spinazzola e di Minervino Murge che -rispetto alla attuale sede della sezione (Canosa)- dovrebbero prolungare ulteriormente il percorso per raggiungere le sezioni distaccate più lontane di Andria e/o di Barletta.
- la sezione di Canosa non è l'ultima tra le sezioni del Tribunale di Trani per carico di lavoro, come è desumibile da tutte le statistiche in possesso del ministero, essa conta di un ingente numero di cause pendenti e di sopravvenienze degli affari, garantendo così un servizio per la collettività che non può essere trascurato;
- la situazione logistica degli uffici milita contro la richiesta di soppressione, in quanto la sede distaccata di Canosa dispone di una struttura giudiziaria efficiente e ben funzionante, di proprietà del Comune di Canosa, una sede di recente costruzione, del tutto idonea per il mantenimento della sezione così come attualmente costituita nonché recentemente adeguata alle normative di sicurezza ed a tutela dei portatori di handicap;
- tanto la sezione di Andria quanto quella di Barletta, ipotetiche sedi accorpanti quella di Canosa, sono allo stato assolutamente inadeguate a far fronte alle richieste di Giustizia, non potrebbero assorbire i carichi di lavoro della sopprimenda Sezione Distaccata di Canosa di Puglia; le stesse anche da un punto di vista strutturale sono ubicate in edifici già insufficienti ed inadeguati per la gestione degli affari di propria competenza, pertanto incapaci ad allocare servizi, personale ed utenza della Ns. Sezione. Inoltre ambedue le sezioni presentano un arretrato enorme di carico giudiziario che aumenterebbe se fosse disposto l'accorpamento con i comuni di Canosa-Minervino e Spinazzola;
- è necessario preservare quei presidi giudiziari, come quello di Canosa di Puglia, che con la loro presenza hanno contribuito a sviluppare una cultura di legalità e standards di giustizia di non secondaria importanza tali da aver partecipato a preservare il territorio da pesanti infiltrazioni della criminalità organizzata; nel contesto di crisi socio economica che stiamo attraversando, l'assenza di una struttura giudiziaria, come quella attualmente presente, determinerebbe una potenziale esposizione di un vasto territorio, maggiormente vulnerabile alla criminalità organizzata ed a tutte le forme di illegalità;
- la sezione di Canosa, per tutto quanto testè enucleato, non comporta costi esosi o comunque inutili per lo Stato, quindi il suo mantenimento non comporterebbe alcun aggravio di costi per il Ministero della Giustizia;
- che l'Ufficio del Giudice di Pace di Canosa è ubicato in una struttura di proprietà del Comune, al fine di evitare un ancor più grave nocimento alla cittadinanza ed alla amministrazione della giustizia, il Comune potrebbe avanzare la richiesta di mantenimento dello stesso Ufficio facendosi carico del suo personale e del suo funzionamento;

Ad unanimità di voti espressi per appello nominale dai 21 Consiglieri presenti. Risultano assenti i Consiglieri: Di Palma, Casieri, Cecca, Simone, Princigalli, D'Ambra Paolo, Matarrese, Mantovano, Di Fazio e Di Scisciola.

DELIBERA

1. di riaffermare e ribadire la necessità del mantenimento dell'Ufficio Giudiziario di CANOSA, esprimendo il fermo dissenso relativamente alla proposta di soppressione e/o accorpamento della Sezione di Canosa e dell'Ufficio del Giudice di Pace, presidi indispensabili per l'amministrazione della Giustizia locale;
2. di avanzare altresì, nei tempi e modi previsti, la richiesta di cui alla lett. O della Legge 148/11 ed al relativo decreto attuativo, circa il mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Canosa, allocato presso il locale presidio giudiziari, appartenente al Comune di Canosa di Puglia;
3. di invitare il Ministero della Giustizia e gli organi ministeriali competenti, prima di adottare provvedimenti che interessano l'Ufficio Giudiziario di Canosa di Puglia, ad attivare una fase di necessaria concertazione e/o consultazione con le Autorità civili, giudiziarie, distrettuali e circoscrizionali, e comunque a tenere in debita considerazione, prima di ogni atto, per una valutazione complessiva anche sotto il profilo economico, della produttività delle sezioni distaccate, della razionalizzazione territoriale, delle singole realtà locali, degli aspetti demografici e sociali, del carico di lavoro sia dei Tribunali sia delle sezioni distaccate, della loro produttività;
4. di invitare il Sindaco e la Giunta ad adottare ogni opportuna iniziativa utile per il perseguimento dello scopo, dandone opportuna comunicazione al Consiglio Comunale;
5. di trasmettere il presente O.D.G. al Ministero della Giustizia, al Presidente della Regione Puglia, al Presidente della Provincia di Bari, Bat e Foggia , al Presidente della Corte d'Appello di Bari , al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari, al Presidente del Tribunale di Trani, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, al Presidente dell'Ordine degli avvocati di Trani ed al Presidente dell'Associazione Avvocati Canosa-Minervino-Spinazzola "Angelo Palmieri".

=====

Omissis